



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TUBETTI, MENIA, DE CARLO, RUSSO, SPINELLI,
RAPANI, FAROLFI, RASTRELLI, PELLEGRINO, SIGISMONDI,
MELCHIORRE, ANCOROTTI e GUIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2025

Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale riferibile
al periodo della guerra fredda sul monte Sabotino

ONOREVOLI SENATORI. - Il monte Sabotino, che domina la valle dell'Isonzo, la piana di Gorizia e le alture del Collio, è stato testimone silente di passaggi chiave della storia del confine orientale del nostro Paese, tra sanguinosi conflitti dall'elevatissimo numero di caduti e complessi ma efficaci processi di pace. Nel corso della prima guerra mondiale, il monte Sabotino fu teatro di alcune delle battaglie dell'Isonzo, a causa dell'importanza strategica della sua dorsale e della cima. In particolare, all'inizio della sesta battaglia dell'Isonzo, il 6 agosto 1916, le truppe italiane espugnarono il monte, che era baluardo austro-ungarico; il giorno seguente, la linea austro-ungarica cedette, permettendo l'ingresso dei reparti italiani attaccanti a Gorizia il 9 agosto 1916. Fu per tale motivo che, con il regio decreto-legge 29 ottobre 1922, il monte fu dichiarato « zona monumentale » ed « area sacra », a imperitura memoria del sacrificio dei tanti patrioti che ivi avevano trovato l'ultima dimora.

Dopo i trattati di pace di Parigi del 1947 il monte Sabotino passò a segnare il confine tra l'Italia e la Jugoslavia e si trovò, così, a divenire spartiacque tra il blocco occidentale e l'Europa orientale nella guerra fredda, tornando a essere nuovamente teatro di considerevoli tensioni geopolitiche internazionali. Anche questo conflitto lasciò nel luogo tracce indelebili che, per il loro inestimabile valore storico-culturale e l'indiscutibile unicità in tutto il territorio nazionale, risultano meritevoli di specifica tutela. Tale è l'origine della presente proposta che, in quattro articoli, intende aggiungere alla salvaguardia

già prevista dalla legge per il monte Sabotino quale sito della grande guerra anche quella, altrettanto rilevante, di area protagonista della guerra fredda.

Il primo articolo esprime le finalità della norma, ovvero la tutela dei siti presenti sul monte Sabotino cui viene riconosciuto un notevole valore storico-culturale dovuto per il loro legame con il periodo della guerra fredda.

All'articolo 2 si introducono due modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66: la lettera *a*) modifica il comma 1 dell'articolo 252, inserendo, tra « le epiche lotte » combattute per la sicurezza della nostra Nazione, oggetto della gratitudine della Patria, in aggiunta alla « guerra di redenzione 1915-1918 », anche il periodo della guerra fredda tra blocco occidentale e l'Europa orientale, protrattosi fino alla disgregazione della Repubblica socialista federale di Jugoslavia; la lettera *b*), invece, interviene sull'articolo 254 del citato codice, aggiungendo un ulteriore comma con il quale si prevede che il Ministero della difesa - Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa provveda altresì alla salvaguardia dei siti e delle testimonianze monumentali riferibili al periodo della guerra fredda situate sul monte Sabotino, di cui all'articolo 252, comma 1, lettera *c*), in considerazione del rilevante valore storico-culturale e dell'unicità sul territorio nazionale. Nello specifico, di particolare importanza risultano l'imponente tricolore illuminato e la monumentale scritta « W l'Italia », emblematiche memorie dei soldati stanziati al confine.

L'articolo 3 dispone la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare i siti e le testimonianze monumentali esistenti sul monte Sabotino, riconducibili al periodo storico della « guerra fredda » tra il blocco occidentale e l'Europa orientale, conclusosi, in tali luoghi, con la disgregazione della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

Art. 2.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 252, comma 1, dopo le parole: « nella guerra di redenzione 1915- 1918 » sono inserite le seguenti: « e salvaguardarono la sicurezza della Nazione nel periodo della guerra fredda tra il blocco occidentale e l'Europa orientale, sino alla disgregazione della Repubblica socialista federale di Jugoslavia »;

b) all'articolo 254, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il Ministero della difesa – Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa provvede altresì a salvaguardare i siti e le testimonianze monumentali riferibili al periodo della guerra fredda esistenti sul monte Sabotino, di cui all'articolo

252, comma 1, lettera c), per il loro rilevante valore storico-culturale e la loro unicità sul territorio nazionale, provvedendo in particolare alla conservazione dell'imponente tricolore illuminato e della monumentale scritta "W l'Italia", quali simboli di memoria perpetua di tale periodo storico ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.